

**COMUNE DI NICOSIA**

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico 3° Settore - Edilizia privata - Sanatoria e Abusivismo 3° Servizio

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935 672302-fax 0935.638114 -e-mail: utc.dirigente@comunenicosia.gov.it

CONCESSIONE Nr. 34/16

Pratica Nr. 486 - EP/2016

Istanza Prot. 6763 del 17/03/2016

Concessione Per Esecuzione Lavori Edili**IL DIRIGENTE**

Vista la domanda del Sig. **SANFILIPPO Gianpiero** (Proprietà 1/4) nato a Nicosia (EN) il 01/03/1953, residente a Rocca di Papa in Via Delle Calcare n. 12/A, C.F. **SNF GPR 53C01 F892T**, Comproprietaria: **FISCELLA Michela** (Proprietà 3/4) nata a Nicosia (EN) il 27/07/1925, residente a Torino in Via P. Bagetti n. 27, C.F. **FSC MHL 25L67 F892V**; Inerente il rilascio della concessione per eseguire i lavori di Fusione di tre unità immobiliari adibite a locali commerciali e realizzazione di un soppalco nel fabbricato sito tra Via S. Benedetto n. 1 e Piazza Marconi n. 2 BIS/TER, in questo Comunc: Catasto Foglio 82 Mappale 5594 Sub. 5 - 6 - 7

in località: Nicosia - tra Via S. Benedetto n. 1 e Piazza Marconi n. 2 BIS/TER

Visti i disegni e le planimetrie allegati alla domanda stessa;

Vista la relazione istruttoria dell' Ufficio Tecnico Comunale in data 14/04/2016 dalla quale, tra l'altro, si evidenzia che l'intervento ricade in Z.T.O. A2 - Connettivo monumentale del P.R.G. vigente;

Visto il parere Favorevole del Dirigente dell' U.T.C. in data 15/04/2016, fermo restando l'acquisizione, ove necessario, di tutti i pareri e N.O. propedeutici al rilascio della Concessione Edilizia;

Vista la dichiarazione Igienico - Sanitaria del tecnico progettista in data 16/03/2016;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto la legge 6-8-1967 n. 765;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383; e successiva legge 6-8-1967 n. 705;

Viste le disposizioni del Codice Civile libro terzo in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n.547; 7- 1- 1956, n.161; 19-3- 1956, n.302;

Viste le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64, recante provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche e la L.R. 13-5-1987 n. 20;

Vista la legge 28-1-1977 n. 10;

Vista la L.R. 27-12-1978 n. 71;

Vista la L.R. 10-8-1985 n. 37;

Vista la legge 28.2.1985 n. 47;

Vista la quietanza n. 1221 del 06/05/2016 del Banco Uni Credit S.p.A dell'importo di € 914,35 per costo di costruzione;

Preso atto che i tempi del procedimento risultano pari a **31 giorni**, così come riportato nella tabella agli atti dell'ufficio, da cui risulta che:

- L'istanza è stata acquisita dall'ufficio in data 17/03/2016;
- La data di conclusione del procedimento è il **11/05/2016**
- I tempi di sospensione del procedimento sono pari a **5 giorni**;
- I tempi per la definizione, così come sopra espresso, risultano pari a **31 giorni** e quindi inferiori a quelli previsti dall'art. 2 della L.R. 17/1994, modif. art. 19 della L.R. 5/2011, pari a **75 giorni**;

Considerato che nell'istruttoria della pratica non ha partecipato personale in conflitto di interesse con il titolare della richiesta.

Rilascia la

CONCESSIONE EDILIZIA

Ai Sig.ri **SANFILIPPO Gianpiero** (Proprietà 1/4) e **FISCELLA Michela** (Proprietà 3/4) per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte, perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - i diritti dei terzi devono essere salvi, riservati, e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
 - 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cose e ad evitare, per quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
 - 3) - il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
 - 4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale; Le aree e spazi così occupati devono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
 - 5) - se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese, o proprietarie per i provvedimenti del caso;
 - 6) - gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;
 - 7) - l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
 - 8) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei Lavori;
 - 9) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
 - 10) - dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, del cui nulla osta il proprietario dovrà munirsi prima dell'inizio dei lavori";
 - 11) - il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge ed ai regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione;
 - 12) - il proprietario, almeno un mese prima dell'inizio dei lavori, deve comunicare il nominativo dell'impresa esecutrice degli stessi, al fine di consentire all'U.T.C. l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - 13) - il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data della presente; il termine di ultimazione non può essere superiore ad anni tre dalla data di inizio;
 - 14) - nel caso di mancata comunicazione della data di inizio lavori, la stessa si intende coincidente con la data del rilascio della Concessione, fermo restando che la ditta dovrà assolvere agli obblighi previsti per le verifiche nell'ambito dell'acquisizione del D.U.R.C.;
 - 15) - lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da scavo o demolizione deve avvenire ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i.;
 - 16) - E' assolutamente vietato usare materiali vietati dalla legge, che possono causare danni alla salute;
- Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

NICOSIA Li 11 MAG. 2016

